



CITTÁ DI SASSO MARCONI

PROVINCIA DI BOLOGNA

Piazza dei Martiri, 6 – 40037

N.Verde 800 – 273 218



UFFICIO TRIBUTI

Fax 051 843563 tributi@smarconi.provincia.bologna.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 14/4/2014



CITTÀ DI SASSO MARCONI

PROVINCIA DI BOLOGNA

Piazza dei Martiri, 6 – 40037

N.Verde 800 – 273 218



UFFICIO TRIBUTI

Fax 051 843563 tributi@smarconi.provincia.bologna.it

INDICE

TITOLO I ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

- Art. 1 Istituzione e oggetto della tassa
- Art. 2 Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa
- Art. 3 Presupposto della tassa
- Art. 4 Soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
- Art. 5 Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

TITOLO II CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE

- Art. 6 Definizioni
- Art. 7 Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica
- Art. 8 Classi di contribuenza
- Art. 9 Locali ed aree tassabili
- Art. 10 Locali ed aree esclusi
- Art. 11 Computo delle superfici
- Art. 12 Tariffe per particolari condizioni d'uso
- Art. 13 Scuole statali
- Art. 14 Esenzioni
- Art. 15 Tassa giornaliera

TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

- Art. 16 Dichiarazione
- Art. 17 Accertamento e controllo
- Art. 18 Riscossione
- Art. 19 Rimborsi
- Art. 20 Sanzioni
- Art. 21 Contenzioso
- Art. 22 Funzionario Responsabile del tributo
- Art. 23 Rinvio
- Art. 24 Clausola di adeguamento
- Art. 25 Entrata in vigore



CITTÀ DI SASSO MARCONI

PROVINCIA DI BOLOGNA

Piazza dei Martiri, 6 – 40037

N.Verde 800 – 273 218



UFFICIO TRIBUTI

Fax 051 843563 tributi@smarconi.provincia.bologna.it

TITOLO I ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

ART.1 Istituzione e oggetto della tassa

1. Dal 1 gennaio 2014 è istituita la tassa comunale sui rifiuti ai sensi dell'articolo 1 comma 639 e seguenti della legge n.147/2013, quale componente dell'Imposta Unica Comunale.
2. Il gettito della tassa assicura l'integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti.
3. Ai sensi dell'art.2 comma 44 del d.lgs. n.4/2008, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente previsto dall'art.19 del dlgs. n.504/1992.

ART.2 Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

1. L'area di espletamento del pubblico servizio è definita dall'articolo 15 del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e servizi di igiene ambientale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N.73 del 29.11.2007.
2. La tariffa è ridotta dell'80% per le utenze site ad una distanza di almeno 1000 metri dal più vicino punto di raccolta dei rifiuti.
3. La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente.

ART.3 Presupposto della tassa

1. La tassa è dovuta per il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati così come disciplinati dal Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N.73 del 29.11.2007, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana.
2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

ART.4 Soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. La tassa è dovuta da chiunque possieda occupi o detenga locali o aree per i quali si realizzi il presupposto impositivo, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. A norma del disposto del comma 644 della legge 147/2013 nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi in comune (di seguito identificato come "gestore") è responsabile del versamento della TARI sia per le superfici tassabili di uso comune sia per le superfici tassabili in uso esclusivo ai singoli possessori.
4. Il gestore avrà titolo, a termini di legge, per richiedere ai singoli occupanti le rispettive quote di tassa.



CITTÀ DI SASSO MARCONI

PROVINCIA DI BOLOGNA

Piazza dei Martiri, 6 – 40037

N.Verde 800 – 273 218



UFFICIO TRIBUTI

Fax 051 843563 tributi@smarconi.provincia.bologna.it

5. L'obbligo dichiarativo è *in primis* identificato in capo al gestore, che dispone di tutte le informazioni occorrenti alla corretta e tempestiva gestione delle modifiche.

6. Resta ferma, a norma di legge, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione con sentenza 1848/2010, l'obbligazione solidale dei singoli occupanti per quanto attiene ogni ulteriore aspetto del rapporto tributario (es. eventuale differenza di imponibile suscettibile di accertamento).

7. Al fine della compiuta applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si stabilisce che il gestore è tenuto a presentare apposita analitica denuncia (iniziale o di aggiornamento) delle aree (e di eventuali locali) comuni e dei locali ed aree in uso esclusivo:

- per l'anno 2014, entro e non oltre il 30 Aprile 2014, al fine di consentire il corretto invio dell'avviso di pagamento della tassa;
- per gli anni successivi entro il 20 gennaio di ogni anno.

ART.5 Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa a metro quadro di superficie commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree.

3. La cessazione nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è terminata l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree debitamente accertata.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportino un aumento di tassa producono effetti dal 1° giorno del bimestre solare successivo all'effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione della tassa.

5. Sarà effettuata cessazione d'ufficio dagli obblighi di assolvimento della tassa nei casi di irreperibilità assoluta, con effetto dal bimestre solare successivo a quello in cui si è adottato il provvedimento di cessazione.

TITOLO II CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE

ART.6 Definizioni

1. Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali ed alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente Regolamento, sono definite le seguenti grandezze:

a) Coefficiente di produttività specifica

Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, espressa in Kg/mq anno, propria delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti.

I coefficienti di produttività specifica rappresentano gli indicatori della potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o nelle aree tassabili.

b) Coefficiente medio di produttività specifica

Per coefficiente medio di produttività specifica si intende il rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta e il totale delle superfici dei locali dichiarati dai contribuenti.

c) Indice di produttività specifica – Ips

Per indice di produttività specifica proprio delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, si intende il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica e il coefficiente medio di produttività specifica.



CITTÀ DI SASSO MARCONI

PROVINCIA DI BOLOGNA

Piazza dei Martiri, 6 – 40037

N.Verde 800 – 273 218



UFFICIO TRIBUTI

Fax 051 843563 tributi@smarconi.provincia.bologna.it

d) Costo del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.

Il costo del servizio, per il quale è assicurata la copertura integrale, è definito ogni anno sulla base del Piano Economico Finanziario degli interventi, e rappresenta la somma di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti sia da parte del soggetto Gestore sia da parte del Comune.

Costo medio generale – Cmg

Per costo medio generale si intende il rapporto tra il costo onnicomprensivo del servizio e la superficie totale St dei metri quadri totali iscritti negli elenchi della tassa calcolato considerando eventuali riduzioni applicate dal Comune e sviluppata secondo la formula: $Cmg = C/St$

e) Indice di qualità specifico – Iqs

Per indice di qualità specifico si intende un coefficiente moltiplicando K rappresentato da un numero puro compreso tra 0,7 e 1,6 da introdurre nella formula per la determinazione della tariffa unitaria di ciascuna classe di contribuenza, al fine di tenere conto, oltre che dei coefficienti di produzione quantitativa, anche delle prevalenti caratteristiche qualitative del rifiuto (peso specifico, potere calorifico, tenore di frazione organica, pezzatura media, etc.) derivante dalle attività raggruppate nelle diverse classi di contribuenza, significative ai fini dell'incidenza sui costi di smaltimento.

2. Nell'assegnazione del valore attribuito, per ciascuna classe, al coefficiente K, si tiene conto del maggiore o minore grado di onerosità, rispetto ai valori medi, per l'attuazione del ciclo di smaltimento – nelle sue fasi di raccolta, trasporto e smaltimento definitivo – del rifiuto derivante dalla classe considerata, in funzione delle rispettive caratteristiche qualitative prevalenti.

ART.7 Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica

1. I coefficienti di produttività specifica delle attività assoggettate alla tassa vengono determinati attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto, attuati su campioni adeguatamente rappresentativi dell'universo di riferimento, da eseguirsi con frequenza almeno quadriennale, sotto il controllo del Comune, dal soggetto gestore del pubblico servizio.

2. In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto eseguite dal soggetto gestore del servizio, quali coefficienti di produttività specifica possono essere assunti:

- a) quelli rilevati attraverso analoghe forme da altri soggetti affidatari dei medesimi servizi in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e della caratterizzazione del sistema insediativo nonché dello sviluppo socio economico;
- b) quelli desumibili attraverso l'elaborazione di dati di bibliografia sufficientemente rappresentativi del contesto territoriale in cui si opera, ovvero da dati statistici medi pubblicati da Organi e/o Uffici dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, o da altri enti od istituti pubblici di ricerca.

ART.8 Classi di contribuenza

1. Le tariffe sono commisurate sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti e sono determinate per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa sui rifiuti..

2. La formazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria interviene aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica e quindi simili indici di produttività specifica, tenuto conto delle caratteristiche quali-quantitative del rifiuto.

3. Per l'attribuzione alle diverse classi di contribuenza di attività non specificatamente analizzate si applicano criteri di analogia.

4. Ciascuna delle classi di contribuenza così individuate è caratterizzata da un proprio valore dell'indice di produttività specifica Iqs, dato dal rapporto tra la produzione specifica in Kg/mq anno e



CITTÀ DI SASSO MARCONI

PROVINCIA DI BOLOGNA

Piazza dei Martiri, 6 – 40037

N.Verde 800 – 273 218



UFFICIO TRIBUTI

Fax 051 843563 tributi@smarconi.provincia.bologna.it

la produzione media anch'essa espressa in Kg/mq anno e da un proprio valore lqs ovvero indice di qualità specifico.

5. In virtù di detti parametri di commisurazione, la tariffa specifica per ogni singola utilizzazione o attività è data dal prodotto del costo medio generale (Cgm) netto per unità di superficie per l'indice di produttività specifica dei rifiuti, nonché per l'indice di qualità specifica dei rifiuti delle predette attività o utilizzazione, meglio rappresentata con la seguente formula:

$T_s = C_{mg} \times I_{ps} \times I_{qs}$, precisandosi al riguardo che i valori dell'indice di produttività specifica sono stati verificati anche nella tabella 3 a) e 3 b) del DPR N.158/99 per armonizzare l'intero sistema secondo il principio del chi inquina paga riferito alla Direttiva Europe 98/CE del 2008.

6. Le tariffe predisposte, in attuazione dei citati criteri di commisurazione hanno determinato la seguente classificazione delle categorie di utenza in relazione agli indici a fianco di ciascuno indicati:

CATEGORIA	DESCRIZIONE	Ips	Iqs
	Abitazioni ad uso domestico	1,00	0,85
	Alberghi, locande e pensioni, collegi, convitti, case di riposo. Agriturismi	1,64	1,20
	Ristoranti, trattorie, pizzerie, pizzerie da asporto, tavole calde, osterie, birrerie, bar e caffè, gelaterie	5,57	0,70
	Negozi di generi alimentari, supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, rosticcerie, pasticcerie	2,76	1,10
	Negozi di ortofrutta, fiori e piante, pescherie	7,17	0,70
	Negozi di vendita di beni durevoli, rivendite di giornali	1,41	1,60
	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, falegnami, carrozzai, autofficine, saloni di bellezza	1,19	1,60
	Stabilimenti industriali ed artigianali	1,16	1,60
	Studi professionali e commerciali, banche ed istituti di credito, agenzie finanziarie, di viaggio, assicurative, uffici, ambulatori, poliambulatori, studi medici e veterinari, laboratori analisi, palestre, ricevitorie, sale mostre, esposizioni, cinema, magazzini senza alcuna vendita diretta	1,52	1,40
	Sale da ballo, discoteche, sale giochi, circoli	1,96	1,20
	Enti pubblici non economici, musei, biblioteche, associazioni, caserme, stazioni	0,67	1,20
	Aree dei campeggi, distributori di carburante, parcheggi, altre aree scoperte	0,74	1,00

ART. 9 Locali ed aree tassabili

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:

a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato qualunque sia la loro destinazione o il loro uso a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico e catastale;

b) le aree operative di locali diversi da quelli destinati a civile abitazione;



CITTÀ DI SASSO MARCONI

PROVINCIA DI BOLOGNA

Piazza dei Martiri, 6 – 40037

N.Verde 800 – 273 218



UFFICIO TRIBUTI

Fax 051 843563 tributi@smarconi.provincia.bologna.it

c) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.

ART.10 Locali ed aree escluse

1. In applicazione di quanto previsto all'articolo 3, comma 2 del presente regolamento sono esclusi dalla tassazione i seguenti locali ed aree:

- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità alla tassa degli spogliatoi, dei servizi e delle aree destinate al pubblico;
- le terrazze scoperte ed i portici ad uso abitativo non compresi nel perimetro dell'edificio se non verandati e simili;
- le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenza (gas, acqua, luce);
- le mansarde, le soffitte, i ripostigli, gli stenditoi e simili limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a metri 1,80;
- gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- sale espositive si musei, pinacoteche e simili;
- i fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
- locali ed aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque , non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

2 Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Non sono, pertanto, soggette a tassa:

a) la parte di superficie dei locali e delle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali, di servizi e la parte di superficie dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo, e relative pertinenze, sulle quali si formano di regola rifiuti non assimilati a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge in materia e sulla base del Regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti;

b) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

Restano comunque assoggettati alla tassa : gli uffici, i magazzini, e locali ad uso deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione della tassa.

3. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo:

- le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani, ai sensi dell'art.14 comma 3 del D.L.6 dicembre 2011;



CITTÀ DI SASSO MARCONI

PROVINCIA DI BOLOGNA

Piazza dei Martiri, 6 – 40037

N.Verde 800 – 273 218



UFFICIO TRIBUTI

Fax 051 843563 tributi@smarconi.provincia.bologna.it

- le aree adibite in via esclusiva alla viabilità interna delle stazioni di servizio carburanti e aree di parcheggio;
- le aree scoperte adibite a verde;
- le aree impraticabili o intercluse da recinzione.

4. Per le attività in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali pericolosi o non, potrà essere presentata istanza di riduzione della superficie soggetta alla tassa. La richiesta di riduzione, unitamente alla documentazione comprovante l'effettivo avvio allo smaltimento o al recupero dei rifiuti speciali non assimilati, dovrà essere presentata al Comune che ha facoltà di verificare la corrispondenza di quanto dichiarato e di applicare la riduzione di superficie. La richiesta di riduzione, una volta accolta dal Comune, si intende tacitamente rinnovata per gli anni successivi, a condizione che non intervengano variazioni di superficie. Il contribuente dovrà tuttavia dimostrare annualmente, entro il 30 aprile, lo smaltimento diretto dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti.

5. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

ART.11 Computo delle superfici

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui ai commi 646 e 647 della Legge n.147/2013, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà ricalcolata ed applicata in misura pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.

4. Per gli immobili già dichiarati al precedente sistema di tariffazione, il Comune assume, per l'applicazione della tassa, la superficie già presente nella banca dati.

5. In caso di variazioni o modifica che intervengano successivamente alla data di approvazione del presente regolamento i soggetti passivi della tassa sono tenuti, contestualmente, a dichiarare per l'immobile in oggetto sia la superficie calpestabile, determinata secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento, sia la superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138, indicando i dati catastali, completi, dell'unità principale e di eventuali pertinenze, considerate nella determinazione della superficie catastale allegando visura e planimetria aggiornate.

6. La superficie calpestabile dei locali è determinata, con riferimento ad ogni singola unità immobiliare, secondo i seguenti criteri:

- superficie utile netta (escluse murature esterne e tramezzature interne) di tutti i locali coperti, suddivisa tra unità principali, pertinenze ed accessorie, direttamente o non direttamente, collegate e con indicazione della classe catastale assegnata (A, B, C, D e E);
- Sono escluse le superfici di quelle parti di fabbricati, non utilizzate, aventi un'altezza inferiore a m. 1,80, e, per le sole abitazioni civili, le aree scoperte, pertinenziali o accessorie.
- I vani scala interni sono considerati una sola volta rispetto alla loro proiezione in pianta;



CITTÀ DI SASSO MARCONI

PROVINCIA DI BOLOGNA

Piazza dei Martiri, 6 – 40037

N.Verde 800 – 273 218



UFFICIO TRIBUTI

Fax 051 843563 tributi@smarconi.provincia.bologna.it

7. La superficie delle aree scoperte è misurata al filo interno di eventuale recinzione o sul perimetro della stessa escludendo le superfici, in pianta, di eventuali locali, già contabilizzati in precedenza. Eventuali aree oggetto di esclusione sono misurate secondo il medesimo criterio ed indicate separatamente specificando i motivi della esclusione stessa.

8. La superficie calpestabile può essere determinata anche attraverso la presentazione di planimetria catastale o altra planimetria, completa, dell'immobile, idoneamente firmata da tecnico abilitato ed in scala opportuna.

9. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

10. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

ART. 12 Tariffe per particolari condizioni d'uso

1. La tariffa unitaria è ridotta:

a) del 25% per abitazioni con unico occupante;

b) del 15% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;

c) del 30% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

d) del 25% nei confronti dell'utente che risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale e che dichiari espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;

e) del 15% per le abitazioni degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali.

f) del 20% per i nuclei famigliari che praticano il compostaggio domestico della frazione organica con le modalità previste dal vigente Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi di igiene ambientale e che rinunciano al servizio di raccolta dei rifiuti organici.

2. Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

3. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio dell'anno successivo il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero della tassa a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

ART. 13 Scuole Statali

1. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, quali scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica, resta disciplinato dall'art.33 bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n.248.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

ART. 14 Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

a) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;



CITTÀ DI SASSO MARCONI

PROVINCIA DI BOLOGNA

Piazza dei Martiri, 6 – 40037

N.Verde 800 – 273 218



UFFICIO TRIBUTI

Fax 051 843563 tributi@smarconi.provincia.bologna.it

- b) i locali e le aree adibite a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
 - c) le abitazioni utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure in età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto;
 - d) le abitazioni occupate da persone sole o riunite in nuclei famigliari in condizione di accertata indigenza e/o assistite per un arco temporale minimo di un anno o in modo permanente dal Comune, limitatamente ai locali direttamente abitati con esclusione di quelli subaffittati;
2. Le esenzioni di cui alle lettere c) e d) sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto e si intendono accordate annualmente, previa conferma delle condizioni per averne diritto da parte dei competenti Uffici (Servizi Sociali). Al fine di rinnovare tali agevolazioni, annualmente e con la scadenza delle denunce di variazione e/o cessazione, l'ufficio proponente trasmette all'Ufficio Tributi l'elenco degli aventi diritto;
3. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.
4. Le predette esenzioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativo all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 15 Tassa giornaliera

- 1. La tassa si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
- 2. La tassa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
- 3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
- 4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche istituito con deliberazione del Consiglio Comunale N.82 del 21/12/1998, ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
- 5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.
- 6. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.
- 7. In caso di occupazione di fatto, il tributo che non risulti versato all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperato unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
- 8. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per il tributo annuale sui rifiuti.
- 9. Il servizio erogato dietro corresponsione del tributo giornaliero riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea, fermo restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni pubbliche dal vigente Regolamento dei Servizi di Smaltimento dei rifiuti urbani.
- 10. Si considerano produttive di rifiuti ai fini del tributo disciplinato dal presente articolo le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circoli e simili) nonché quelle poste in opera per l'esercizio di una attività commerciale in forma ambulante.



CITTÀ DI SASSO MARCONI

PROVINCIA DI BOLOGNA

Piazza dei Martiri, 6 – 40037

N.Verde 800 – 273 218



UFFICIO TRIBUTI

Fax 051 843563 tributi@smarconi.provincia.bologna.it

TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ART. 16 Dichiarazione

1. I soggetti individuati nell'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 20 gennaio dell'anno successivo alla data in cui:

- a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree;
- b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

2. In caso di mancata o tardiva denuncia di cessazione l'obbligazione non si protrae quando:

- il contribuente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione dei locali e delle aree oltre alla data indicata;
- in caso di carenza di tale dimostrazione provi il sorgere di un'altra obbligazione tributaria, a seguito di denuncia di altro contribuente per gli stessi locali o aree o a seguito di azione di recupero dell'Ufficio Tributi.

3. La dichiarazione deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, il numero civico, il numero di interno, i dati catastali, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati: per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione; per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che hanno la rappresentanza ed amministrazione.

4. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'Ufficio Comunale.

5. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

6. Gli Uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, rilascio del kit per l'effettuazione della raccolta immondizie con il sistema "porta a porta" devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ART. 17 Accertamento e controllo

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tassa, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è facoltà del Comune, ai sensi della predetta normativa:



CITTÀ DI SASSO MARCONI

PROVINCIA DI BOLOGNA

Piazza dei Martiri, 6 – 40037

N.Verde 800 – 273 218



UFFICIO TRIBUTI

Fax 051 843563 tributi@smarconi.provincia.bologna.it

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie di locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione e della misura delle superfici;

- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;

- richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuto consolidamento degli stessi.

ART. 18 Riscossione

1. Il Comune riscuote la tassa comunale sui rifiuti dovuta in base alle dichiarazioni alle scadenze stabilite con deliberazione del consiglio comunale, inviando ai contribuenti anche per posta semplice inviti e modelli di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per la tassa e per il tributo provinciale.

2. La tassa per l'anno di riferimento è versata al Comune tramite modello di pagamento unificato di cui all'art.17 del DLGS 9 luglio 1997, N.241 oppure, a cura del contribuente, mediante bollettino di conto corrente postale.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. avviso-sollecito entro un anno dall'ultima rata di pagamento prevista. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 19, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

4. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo di cui all'art.19 del D.Lgs 504/1992 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.

ART. 19 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dal vigente Regolamento delle Entrate Tributarie, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 20 Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della tassa risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di 50 euro.



CITTÀ DI SASSO MARCONI

PROVINCIA DI BOLOGNA

Piazza dei Martiri, 6 – 40037

N.Verde 800 – 273 218



UFFICIO TRIBUTI

Fax 051 843563 tributi@smarconi.provincia.bologna.it

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della tassa non versata, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 17, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006 n.296.

ART. 21 Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

ART. 22 Funzionario Responsabile

Il Comune designa il funzionario responsabile della tassa, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 23 – Rinvio

1. Per quanto non specificamente regolamentato si fa rinvio alle norme della legge istitutive della TARI e al Regolamento delle entrate tributarie.

ART. 24 Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 25 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014